

# COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

## REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

**Articolo 1** – *Oggetto e finalità del Regolamento.*

**Articolo 2** – *Oggetto della definizione agevolata.*

**Articolo 3** – *Istanza di adesione alla definizione agevolata.*

**Articolo 4** – *Comunicazione di adesione alla definizione agevolata.*

**Articolo 5** – *Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.*

**Articolo 6** – *Effetti della definizione agevolata.*

**Articolo 7** – *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.*

**Articolo 8** – *Rinuncia al contenzioso pendente.*

**Articolo 9** – *Entrata in vigore.*

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie, di spettanza comunale, relative a TARI ed IMU non ancora riscosse e non ancora affidate all'agente della riscossione, relative ai periodi di imposta dal 2019 al 2023.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina la parziale estinzione dei debiti di natura tributaria per quanto attiene alle sanzioni ed agli interessi di competenza comunale, secondo le disposizioni e le modalità previste nel presente regolamento, ferma restando la debenza per intero della quota relativa al tributo considerato.
3. Le finalità del regolamento sono:
  - a. il miglioramento dei livelli di riscossione dei tributi locali;
  - b. la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
  - c. la deflazione del contenzioso;

## **ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. I debiti derivanti da obbligazioni tributarie per TARI ed IMU, relativamente ai periodi di seguito indicati possono essere estinti, per la parte relativa alle sanzioni ed agli interessi di spettanza comunale, secondo le seguenti modalità di definizione agevolata:
  - a) le obbligazioni tributarie riferite al pagamento della TARI e dell'IMU per gli anni di imposta 2019, 2020, e 2021 possono essere estinte versando solamente le somme dovute a titolo di tributo e quelle per il rimborso delle spese di notifica degli atti;
  - b) le obbligazioni tributarie riferite al pagamento della TARI e dell'IMU per gli anni di imposta 2022 e 2023 possono essere estinte versando le somme dovute a titolo di tributo, oltre quelle per interessi e spese di notifica degli atti;

## **ARTICOLO 3 – ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'art. 2, il debitore presenta all'Ente impositore apposita istanza, che deve pervenire al protocollo dell'Ente entro il \_\_\_\_\_ (*assicurarsi di rispettare l'intervallo non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento sul sito web istituzionale*), utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente e resa disponibile sul sito internet istituzionale, per conoscere l'importo dovuto ai fini della definizione agevolata dei debiti tributari dallo stesso indicati.

#### **ARTICOLO 4 – COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.**

1. L'Ente impositore, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente, comunica al debitore l'importo delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione e le modalità del pagamento che potrà avvenire:
  - a) effettuando un versamento in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo;
  - b) ovvero mediante rateizzo, che può essere concesso a condizione che la rata minima sia almeno pari a 100,00 €, secondo i seguenti criteri:
    - per importi fino a 1.000,00 € in massimo 10 rate di pari importo con scadenza all'ultimo giorno del mese a decorrere dal mese successivo alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo;
    - per importi superiori da € 1.001,00 fino a 5.000,00 in massimo 18 rate di pari importo con scadenza all'ultimo giorno del mese a decorrere dal mese successivo alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo;
    - per importi superiori a € 5.001,00 in massimo 24 rate di pari importo con scadenza all'ultimo giorno del mese a decorrere dal mese successivo alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo;
2. Con la comunicazione di cui al comma 1, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica della comunicazione di cui all'articolo 4 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet.
2. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
4. Con la dichiarazione di cui al presente articolo il debitore dichiara inoltre di impegnarsi a rinunciare ai giudizi eventualmente pendenti riferiti ai debiti oggetto della definizione agevolata, accettando la compensazione delle spese di lite.

## **ARTICOLO 6 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, entro un termine superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione si intende decaduta e non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti eventualmente già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

## **ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE**

1. La facoltà di definizione agevolata prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 4, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

## **ARTICOLO 8 – RINUNCIA AL CONTENZIOSO PENDENTE**

1. Nell'istanza di cui all'articolo 3, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi.
2. Nella dichiarazione di cui all'art. 5 il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi di cui al comma che precede.
3. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi al pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.

4. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.
5. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
6. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
7. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.